



Prot. nr.0302/2017

Oggetto: proposta di legge per modifica D.Lgs 4/2012 così come modificato dalla L.154/2016 art. 39

si informa che Questa Associazione, facendosi portavoce delle esigenze che hanno caratterizzato lo stato di agitazioni oggi presente nelle varie marinerie italiane, ha presentato, alle XIII Commissioni Agricoltura Camere e alla IX Commissione Agricoltura del Senato, nonché ai Presidenti delle rispettive Commissioni Giustizia Camera e Senato, proposta di modifica del testo di cui al D.Lgs 4/2012 così come modificato dall'art.39 L.154/2016 del seguente tenore:

Art. 10 L. 154/2016 lettera m) eliminare dalla parola “ ... con rotte o velocità OMISSIS..... satellitare”

La motivazione di tale intervento è dato dal fatto che in molte Capitaneria si sta assistendo al fenomeno del pedinamento elettronico attraverso i sistemi di rilevazione satellitare. Poiché i pescatori non sono delinquenti abituali, non hanno bisogno del bracciale elettronico.

Art. 10 comma 2 lettera a) “.....normativa vigente.... AGGIUNGERE.. fatto salvo un margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato.

Tale motivazione è ravvisata nel fatto che nel momento della cernita del pescato, dopo la salpata, i pescatori non sono in condizioni di poter stabilire la giusta taglia del pescato né tantomeno, ad occhio, la specie ittica catturata. Si pensi infatti alla specie più comune del merluzzo che è simile al melu (altra specie) che non è soggetta alla taglia minima di cui al Reg.CE 1967/2006, che, tra l'altro, prevedeva un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di nasello compresi fra 15 e 20 cm.

Art. 10 comma 2 lett. b) “.....taglia minima di riferimento AGGIUNGERE... fatto salvo un margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato”.

Motivazione- vedi sopra

Art. 10 comma 3 “ accessoria....AGGIUNGERE fatto salvo un margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare AGGIUNGERE.... fatto salvo un margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato”.

ART. 10 COMMA 4 “.....consumo umano diretto...AGGIUNGERE fatto salvo un margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato”

ART. 10 COMMA 6 “.....per i soli fini scientificiAGGIUNGERE è consentita la commercializzazione se le catture sono state effettuate durante il normale esercizio di pesca e senza ristoro economico da parte degli Enti di Ricerca all'unità da pesca impiegata”



MOTIVAZIONE

Le imbarcazioni che ai fini scientifici vengono utilizzati per programmi di ricerca durante le giornate lavorative, la commercializzazione di tali prodotti crea reale economia per gli stessi.

ART. 11 comma 1: “.....da 2.000 a 12.000 SOSTITUIRE CON da 350 a 6500”

Motivazione

Si ritiene eccessiva la sanzione comminata rispetto al valore economico di mercato della specie ittica catturata in violazione.

ART.11 comma 2 “.....da 2.000 a 12.000 SOSTITUIRE CON da 350 a 6500”

ART.11 comma 3 “..... 1.000 a 6.000 SOSTITUIRE CON da 100 a 1.000”

ART. 11 comma 4 “..... 750 a 4500 SOSTITUIRE CON da 100 a 1.000”

ART. 11 comma 5 “ 1.000 euro a 75.000 mila SOSTITUIRE CON 350 a 6500....OMISSIS..... ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 SOSTITUIRE CON 1.000 euro a 150.000 salvo che non rientri in una cattura non desiderata.....OMISSIS e alla sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale SOSTITUIRE da 5 a 10 giorni con da 2 a 5 giorni.

ART.11 comma 5 lett.a) aggiungere” Fatto il margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato...SOSTITUIRE FINO CON OLTRE a 5 kg di pescato:.....OMISSIS SOSTITUIRE 1.000 euro e 3.000 euro con 500 euro e 1500 euro”

ART. 11 comma 5 lett. b) aggiungere “Fatto il margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato...SOSTITUIRE con 2500 euro e 15.000 SOSTITUIRE CON 1500 euro a 7500”

ART. 11 comma 5 lett. c) aggiungere “Fatto il margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato oltre 50kg e fino a 150KgSOSTITUIRE 6000 euro e 36.000 con 2000 euro a 25000.

ART. 11 comma 5 lett. d) aggiungere “Fatto il margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato”...oltre 150 kg di pescato

*ART. 12 lett.a) ...“Fatto il margine di tolleranza del 5% in peso e numero di esemplari di pescato” ... la
confisca del pescato.*

ART. 12 COMMA 5 lett. c) l’allegato I è sostituito dall’allegato I annesso AGGIUNGERE così come modificato.....”



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PESCA

Si confida anche in un Vostro positivo intervento anche migliorativo rispetto alle proposte da noi avanzate.

Loccasione è gradita per porgerVi cordiali e distinti saluti.

Roma, 02-03-2017